

CAPITOLATO SPECIALE

**CONCESSIONE IN LICENZA AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE GENERALE
DEI DIRITTI DI UTILIZZARE E/O SFRUTTARE ECONOMICAMENTE I DIRITTI DI
RIPRODUZIONE
DEI BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO CANOVIANO
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BASSANO DREL GRAPPA
E CONSERVATI PRESSO IL MUSEO CIVICO**

PARTE I

PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

PREMESSE

- (A) Il Comune di Bassano del Grappa (di seguito, “**Amministrazione**”) è il titolare esclusivo di ogni diritto di riproduzione dei beni facenti parte del patrimonio di Antonio Canova di cui all’allegato 1 Beni, di proprietà del Comune di Bassano del Grappa e conservati presso il Museo civico. In particolare, l’Amministrazione è titolare di ogni diritto di proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto di riproduzione dei Beni del patrimonio canoviano, come di seguito definiti;
- (B) lo sfruttamento commerciale del diritto di riproduzione è posto in essere da parte dell’Amministrazione nel rispetto delle finalità riportate all’art. 2 del presente capitolato (i predetti diritti sono definiti come “**Diritti di Riproduzione**”);
- (C) i beni facenti parte del patrimonio di Antonio Canova oggetto dello sfruttamento dei Diritti di Riproduzione e che sono nella disponibilità dell’Amministrazione sono elencati all’Allegato 1 del presente capitolato (di seguito sono definiti come, i “**Beni**”). Tali beni facendo parte delle collezioni museali comunali sono beni culturali ex D. lgs 42/2004;
- (D) con delibera di Giunta Comunale n. 356 del 20.12.2011, l’Amministrazione comunale ha autorizzato l’affidamento all’esterno in esclusiva dello sfruttamento commerciale dei Diritti di Riproduzione da effettuarsi mediante procedura concorrenziale;
- (E) a seguito della succitata decisione, il dirigente area terza con determinazione dirigenziale n. 1924 del 19/12/2012 ha avviato la procedura di selezione del contraente con bando di gara di cui sopra al fine di individuare un esperto del settore cui sarà affidata, in qualità di Concessionario Ufficiale Generale, la licenza per lo sfruttamento commerciale dei Diritti di Riproduzione dei Beni così come riportati e indicati in Allegato 1.
- (F) tale procedura di gara è tesa ad individuare un Concessionario Ufficiale Generale dei Diritti di Riproduzione dei Beni per produrre e commercializzare, nei limiti e modalità poste a base dell’offerta di gara e del presente capitolato, nonché nell’ambito del territorio mondiale (di seguito anche il “**Territorio**”), linee di prodotti caratterizzati dalla riproduzione - anche parziale - di elementi visivi, grafici, rilievi scultorei, di scrittura quali elementi essenziali dei Beni medesimi e

finalizzati alla vendita diretta (di seguito anche indicati, complessivamente, come i "**Prodotti**");

- (G) Le Parti, preso atto dei principi normativi e di settore, sin da ora accettano e si impegnano al rispetto di quanto disposto nel presente contratto e nella seguente normativa in materia di beni culturali ai sensi del D. Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e di diritto d'autore ai sensi della L. n. 633 del 22 aprile 1941.
- (H) Le premesse di cui sopra nonché gli Allegati e il presente capitolato devono essere intesi collettivamente e definiti come il "**Contratto**".

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto del presente Contratto l'affidamento in esclusiva ad un Concessionario Ufficiale Generale della licenza per lo sfruttamento commerciale in esclusiva del Diritto di Riproduzione dei Beni mediante la vendita controllata al dettaglio di Prodotti nell'interesse dell'Amministrazione. Le eventuali iniziative di marketing e di co-marketing che potrebbero direttamente e/o indirettamente essere connesse all'oggetto del Contratto, sono considerate accessorie alla licenza dei Diritti di Riproduzione.

ART. 2 - FINALITA'

2.1 L'Amministrazione, attraverso l'autorizzazione allo sfruttamento commerciale del Diritto di Riproduzione afferente i Beni, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- reperire risorse attraverso lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare;
- contribuire a mettere in luce l'eccellenza dell'operato di Antonio Canova ed il suo legame con la città di Bassano del Grappa;
- contrastare iniziative commerciali non autorizzate e potenzialmente lesive dell'immagine istituzionale del patrimonio canoviano di proprietà dell'Amministrazione comunale.

2.2 La procedura aperta è finalizzata a selezionare un esperto del settore cui sarà affidata, in qualità di Concessionario Ufficiale Generale, la licenza esclusiva per lo sfruttamento commerciale del Diritto di Riproduzione dei Beni del patrimonio canoviano, alle condizioni di seguito specificate.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Per **Beni** si intendono i beni facenti parte del patrimonio canoviano di proprietà del Comune di Bassano del Grappa e conservati presso il Museo civico, meglio precisati all'Allegato 1.

Per **Concessionario** si intende il Concessionario Ufficiale Generale del Diritto di Riproduzione dei Beni, che agisca quale concessionario del Diritto di Riproduzione dei Beni.

Per **Amministrazione** si intende il Comune di Bassano del Grappa- Area terza Cultura

Museo.

Per **Prodotti** si intendono le linee di prodotti caratterizzati dalla riproduzione - anche parziale - di elementi visivi, grafici, rilievi scultorei, di scrittura quali elementi essenziali dei Beni medesimi, tali Prodotti dovranno riportare il costituendo marchio dell'Amministrazione, attualmente in fase di realizzazione.

Per **Sub-Licenziatario** si intende il soggetto che stipula i contratti con il Concessionario per produrre e/o commercializzare i Prodotti.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

4.1. Il Concessionario, al fine di garantire all'Amministrazione di svolgere il proprio ruolo di indirizzo e di controllo di cui all' art. 6.1, dovrà sottoporre ed ottenere approvazione, scritta ed esplicita, delle seguenti fasi di processo:

4.1.1. il progetto creativo (c.d. style guide) che riporti tutti gli aspetti relativi allo sviluppo delle immagini dei Beni e dei Prodotti dal punto di vista concettuale, grafico, di immagine coordinata, dell'applicabilità, di declinazione sia per categorie merceologiche che per segmenti target individuati. Nella redazione di tale progetto è necessario tener conto delle finalità perseguite dall'Amministrazione, enucleate all'art 2. Tale progetto dovrà essere sottoposto all'Amministrazione per l'approvazione entro otto mesi dalla stipula del contratto;

4.1.2 Le categorie di Prodotto, i Prodotti e tutte le loro caratteristiche realizzate in conformità con il progetto di sviluppo dello sfruttamento dei Diritti di Riproduzione di cui al precedente punto;

4.1.3. La scelta dei sub-licenziatari nonché le principali condizioni contrattuali, in particolare le royalties;

4.1.4. I canali di distribuzione nonché i mercati.

4.2. Il Concessionario si impegna, nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto, a ricercare aziende interessate alla produzione e alla commercializzazione di Prodotti le quali dovranno essere in possesso degli identici requisiti morali prescritti per il Concessionario (ex art. 38 del D. Lgs 163/06).

4.3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in capo ai futuri sublicenziatari l'esistenza di tali requisiti tramite l'acquisizione della necessaria documentazione prima della stipula dei contratti di sublicenza; il venir meno successivamente all'atto di stipula del contratto di sublicenza dei predetti requisiti, con particolare riferimento a quelli connessi alla violazione della legislazione sul lavoro o sulla normativa antimafia, comporterà la risoluzione/revoca immediata dello stesso.

In caso di Sub-licenziatari non stabiliti in Italia, dovrà essere prodotta la necessaria documentazione probatoria equivalente, se esistente.

4.4. Il Concessionario si dovrà inoltre impegnare affinché le aziende Sub-licenziatricie:

4.4.1. in ogni caso non associno i Prodotti alle seguenti attività:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o razziale;
- produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico, a sfondo sessuale, armi;

4.4.2. assicurino che lo sfruttamento commerciale dei Prodotti corrisponda alla autorizzazione concessa dall'Amministrazione e persegua le finalità di cui al punto 2;

4.4.3. appongano – previo accordo con l'Amministrazione - sui Prodotti tutte le occorrenti indicazioni, etichette e in particolare l'ologramma anticontraffazione di cui al successivo ART. 6 "MISURE ANTICONTRAFFAZIONE", attestante l'autenticità del Prodotto quale prodotto ufficiale dell'Amministrazione;

4.5. Il Concessionario userà ogni sforzo per assicurare, eventualmente anche mediante azienda Sublicenziataria, la gestione della vendita on-line delle produzioni ufficiali, attraverso un sito web (e-store) dedicato.

4.5.1. Il Concessionario, nell'eventualità di apertura di punti vendita destinati allo sfruttamento ufficiale dei Prodotti, per i quali si ponga la necessità di individuare un gestore, potrà scegliere di svolgere direttamente tale attività, o per il tramite di suoi Sublicenziatari tramite specifici accordi con soggetti terzi titolari della gestione dei diversi punti vendita, ferme restando le condizioni proposte in sede di offerta.

4.5.2. Il Concessionario dovrà esigere dai Sub-licenziatari che la realizzazione dei Prodotti avvenga con la massima cura in termini di creatività e ricercatezza e che la distribuzione dei medesimi risulti il più ampio possibile compatibilmente a quanto previsto in questa scrittura.

4.6. Il Concessionario dovrà esigere e riscuotere dai Sub-licenziatari le royalties sui Prodotti venduti di cui all'ART. 13 par. 2.3 che provvederà a corrispondere all'Amministrazione, nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nel predetto articolo.

4.7. Il Concessionario si impegna ad inserire nei contratti di sub-licenza apposita clausola che preveda, in caso di risoluzione o scadenza del "Contratto di licenza" che sarà stipulato all'esito della presente gara, la facoltà per l'Amministrazione, di subentrare senza oneri, anche tramite un nuovo Concessionario, nella gestione dei rapporti di sub-licenza ancora in essere.

4.8. Il Concessionario dovrà svolgere ogni occorrente attività di controllo affinché i Prodotti di cui ai contratti di sub-licenza siano conformi a tutte le disposizioni di leggi e/o regolamenti vigenti in materia.

4.9. Il Concessionario, comunque, si impegna a tenere indenne l'Amministrazione:

(i) da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti per eventuali violazioni, a qualsiasi titolo, di diritti di terzi per difetti dei Prodotti e/o danni a persone e/o cose che i Prodotti stessi potessero eventualmente cagionare a terzi, prevenendo eventuali danni d'immagine a terzi;

(ii) da qualsiasi richiesta di indennizzo, contestazione o pretese di qualsivoglia natura - direttamente e/o indirettamente connesse all'oggetto del Contratto venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti dai Sub - licenziatari.

4.10. Il Concessionario dovrà provvedere a tutelare gli interessi dell'Amministrazione perseguendo ogni utilizzo illegittimo delle riproduzioni dei Beni nonché segnalare per iscritto eventuali utilizzazioni illegittime del costituendo marchio.

4.11 Il Concessionario si obbliga a inserire nei contratti di sub licenza tutte le

obbligazioni previste in questo articolo 4.

ART. 5 LINGUA DA USARE

Tutti i rapporti scritti e verbali, tra l'Amministrazione e il Concessionario, comunque inerenti al presente affidamento, devono avvenire in lingua italiana.

ART. 6 - MISURE ANTI-CONTRAFFAZIONE

6.1 L'Amministrazione, anche al fine di consentire al Concessionario di eseguire correttamente la licenza dei Diritti di Riproduzione, oggetto del Contratto, è tenuto a mettere in atto tutte le opportune iniziative comunicative e di controllo volte all'eliminazione di prodotti abusivi eventualmente presenti sul mercato. A tal fine, senza limitazione di quanto precede, l'Amministrazione, ove richiesto, incontrerà periodicamente il Concessionario affinché quest'ultimo possa segnalare eventuali problematiche riscontrate dall'esistenza sul mercato, di prodotti contraffatti e/o abusivi al fine di concordare con l'Amministrazione le eventuali ragionevoli iniziative, volte alla eliminazione e/o limitazione del fenomeno sopradescritto.

6.2 L'Amministrazione, al fine di arginare il fenomeno della contraffazione e di controllare e garantire l'autenticità dei Prodotti licenziati, ha individuato nell'ologramma il mezzo più idoneo a perseguire tale fine. Il Concessionario dovrà pertanto vigilare affinché sia applicato l'ologramma, ove possibile e - sempre previo accordo con l'Amministrazione - a cura e spese proprie o dei Sub-licenziatari, su ogni Prodotto immesso sul mercato.

6.3 Il Concessionario, inoltre, qualora non possa provvedervi direttamente, dovrà affidare ad apposita azienda specializzata in sistemi di antisofisticazione e di tutela della proprietà intellettuale e industriale la realizzazione della matrice/master dell'ologramma.

6.4 Il Concessionario potrà inoltre avvalersi della stessa azienda anche per i servizi necessari ed attinenti alla produzione degli ologrammi nonché per tutti i servizi necessari e conseguenti, quali le attività di controllo sui Sub-licenziatari, in relazione al rispetto dell'obbligo di applicare l'ologramma sui Prodotti ufficiali.

ART. 7 - VENDITA DI PRODOTTI ALL'AMMINISTRAZIONE E AL PERSONALE DIPENDENTE

Il Concessionario si impegna direttamente o tramite i sub-licenziatari:

- a vendere all'Amministrazione tutti i Prodotti realizzati a prezzo di costo. Tale prezzo esclude ogni commissione di vendita, compenso ad agenti e costo di distribuzione. Tali Prodotti acquistati dall'Amministrazione potranno essere venduti nei propri punti vendita museali ad un prezzo al pubblico da concordare con il Concessionario nonché essere utilizzati per qualunque altro scopo lecito. Sulle vendite di Prodotti realizzate dall'Amministrazione non matureranno Royalties.

- a vendere al personale dipendente dell'Amministrazione Prodotti a condizioni vantaggiose, praticando almeno lo sconto del 40% rispetto ai listini prezzi al pubblico vigenti al momento dell'acquisto.

ART. 8 - GESTIONE DELLE SCORTE A SEGUITO DELLO SCIoglIMENTO DEI CONTRATTI DI SUB-LICENZA

8.1. Ove uno o più contratti di sub-licenza dovessero venire a terminare per il

compimento del periodo di durata o comunque venissero risolti per qualunque motivo, il Concessionario si impegna affinché in detti contratti sia sancito l'obbligo, per il Sub-Licenziatario, di cessare immediatamente la produzione e commercializzazione dei Prodotti, senza poter ulteriormente utilizzare le immagini dei Beni ed il costituendo marchio, fatta salva, nel solo caso di scadenza del contratto, ma non in quello di risoluzione, la facoltà per il Sub-Licenziatario di commercializzare, nei 120 (centoventi) giorni successivi alla redazione dell'inventario di cui *infra*, le scorte di magazzino quali risulteranno dall'inventario fisico che dovrà essere redatto entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni dalla scadenza del contratto di sublicenza, in contraddittorio tra il Concessionario, l'Amministrazione e il Sub-Concessionario.

8.2. Sarà obbligo del Concessionario prevedere contrattualmente la preclusione a carico del Sub-Concessionario della facoltà di cui sopra nel caso in cui l'Amministrazione, direttamente o tramite il Concessionario, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla redazione dell'inventario, dichiara per iscritto di avvalersi del diritto, che dovrà esserle riconosciuto dal sub-Concessionario, di acquistare essa stessa "in blocco" le scorte risultanti dall'inventario ad un prezzo pari al 50% rispetto a quello risultante dai listini ufficiali del Sub-Licenziatario.

8.3. Il Concessionario si obbliga infine a sancire nei contratti di sub-licenza che, ove il Sub-Licenziatario non presti la collaborazione occorrente per la compilazione in contraddittorio dell'inventario delle scorte entro il termine sopra previsto, ogni eventuale scorta non potrà essere più in alcun modo commercializzata.

8.4. In qualunque delle ipotesi di cui sopra dovrà altresì restare fermo l'obbligo per il Sub-Licenziatario di restituire immediatamente al Concessionario e/o all'Amministrazione tutti i disegni, immagini fotografiche ed altri materiali relativi alla realizzazione dei Prodotti, comprese etichette, cartellini, stampati in genere.

ART. 9- PROPRIETA' INTELLETTUALE

Spettano all'Amministrazione tutti i diritti in esclusiva illimitatamente nel tempo di quanto sarà prodotto sotto il profilo concettuale/creativo/grafico e sotto il profilo tecnico per lo sfruttamento dei Diritti di Riproduzione relativi ai Beni durante lo svolgimento delle attività, oggetto del presente Contratto, senza che il Concessionario e/o Sub-licenziatari abbiano nulla a pretendere, salvo diversi accordi relativi a particolari casi che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione.

I Prodotti, la loro confezione nonché il relativo materiale promozionale e pubblicitario dovranno riportare la seguente dicitura:

© COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - 2012. All rights reserved.

A tal fine il Concessionario dovrà presentare- a semplice richiesta dell'Amministrazione- unitamente alle proposte di realizzazione dei Prodotti per le dovute autorizzazioni di cui al precedente ART. 4, le rispettive liberatorie e/o atti di cessione gratuita a favore dell'Amministrazione per l'utilizzo di quanto realizzato per lo sfruttamento dei Diritti di Riproduzione relativi ai Beni.

Copia di quanto realizzato (foto, disegni, bozzetti etc) dal Concessionario e/o Sub-

licenziatari per lo sfruttamento dei Diritti di Riproduzione relativi ai Beni dovrà essere fornito gratuitamente in formato digitale all'Amministrazione, che ne potrà fare liberamente uso nei limiti di legge.

ART. 10 - ONERI

Nessun onere economico per le prestazioni oggetto del presente Contratto potrà essere posto a carico dell'Amministrazione.

PARTE II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Le condizioni e modalità di esecuzione del Contratto sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

1.1. L'Amministrazione concederà al Concessionario l'uso dei Beni di cui all'Allegato 1 per le finalità di sfruttamento temporaneo dei relativi Diritti di Riproduzione, con le eccezioni specificate di seguito al punto 1.3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, anche su proposta del Concessionario, di poter abbinare alle immagini eventuali ulteriori simboli, immagini, e scritte alle medesime condizioni previste dal presente contratto.

1.2. I rapporti tra il Concessionario e l'Amministrazione saranno regolati mediante il presente Contratto.

1.3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare - anche in via autonoma - le riproduzioni dei Beni di cui all'Allegato 1 per proprie finalità istituzionali (quali ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini scientifici, promozionali, didattici, editoriali, commercializzazione ed assortimento bookshop museali etc) e/o progetti in co-branding, anche avvalendosi di ditte e aziende individuate direttamente, senza che il Concessionario ufficiale e/o i Sub-Licenziatari, possano avanzare pretese su tali prodotti.

ART. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo per la concessione in esclusiva della licenza per lo sfruttamento commerciale dei Diritti di Riproduzione relativi ai Beni di cui all'allegato 1 è costituito da:

1) un canone minimo annuo a carico del Concessionario di importo complessivo non inferiore ad € 18.500,00, IVA esclusa, quale canone di concessione posto a base di gara e soggetto ad offerta a rialzo; il canone, soggetto a rialzo, calcolato sull'intera durata del contratto, inclusa l'eventuale opzione di rinnovo per due anni, è pertanto pari ad € 111.000,00, IVA esclusa;

2) quota percentuale (royalty) sul fatturato, al netto dell'IVA, conseguito dal concessionario nella gestione della licenza, non inferiore al 4% posto a base di gara e soggetto ad offerta a rialzo.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La concessione della licenza per lo sfruttamento commerciale dei Diritti di Riproduzione

relativi ai Beni di cui all'allegato 1 ha durata di anni quattro, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'eventuale rinnovo della licenza per ulteriori due anni. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione e verrà esercitata a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Il presente Contratto produrrà effetto per ulteriori 6 mesi, al fine di esaurire le scorte di Prodotti, decorsi i quali, deve cessare comunque l'uso delle immagini relative ai Beni di cui all'allegato 1 e del costituendo marchio, eventualmente distruggendo le relative etichette sulle scorte ancora disponibili. Si intenderà automaticamente scaduto alla data sopra prevista senza necessità di preventiva comunicazione alcuna.

ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo in analogia dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 pari al 10 per cento del corrispettivo minimo garantito offerto in sede di gara per la durata contrattuale. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo minimo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito esclusivamente mediante garanzia fideiussoria rilasciata da una delle società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Amministrazione e da parte dell'Amministrazione beneficiaria sarà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Costituiscono fonti principali del Contratto il capitolato speciale, il disciplinare di gara e l'offerta presentata dall'concessionario in sede di gara. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e della normativa vigente nell'ambito del settore oggetto del bando. Il Concessionario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, il Concessionario accetta espressamente e per

iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: 9 (Proprietà intellettuale), 11 (Penali) e 12 (Risoluzione) art 1 (Condizioni e modalità di esecuzione della concessione). L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità del contratto di cui l'art. 1 e 2; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 6- RESPONSABILITA'

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qual volta sia accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del Contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato dei Sublicenziatari.

È fatto obbligo al concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi e/o Sublicenziatari.

ART. 7 - PERSONALE

L'affidatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della gara. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'affidatario è tenuto altresì all'osservanza ed all'applicazione, anche nei confronti dei propri Sublicenziatari - di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori, nel caso di cooperative. In caso di inottemperanza accertata dall'autorità competente, il committente procederà alla sospensione dell'efficacia del contratto fino a quando l'autorità stessa non ne avrà accertato l'adempimento. L'affidatario è inoltre obbligato a fare osservare al personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle norme vigenti. All'inizio della gestione, l'affidatario dovrà comunicare al committente il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. E' obbligatorio che tutto il personale impiegato abbia ricevuto formazione ai sensi della legge sopra citata.

ART. 8 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del contratto. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dall'Amministrazione dovranno essere contestate per iscritto al Concessionario, che avrà la facoltà di formulare per iscritto le sue osservazioni/deduzioni entro massimo 8 giorni.

ART. 9 - CONTABILITÀ E CONTROLLO

9.1. Il Concessionario si impegna a mantenere - e far mantenere ai propri Sub-Licenziatari - una distinta contabilità inerente ai contratti di sub-licenza di cui sopra, che dovrà essere conservata per 5 anni oltre la data di scadenza del Contratto. L'Amministrazione avrà il diritto, in corso di Contratto e fino alla scadenza del suddetto termine, di controllare, anche a mezzo di propri professionisti o società di revisione all'uopo incaricate, mediante ispezioni da effettuarsi in ore lavorative e con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la contabilità e ogni altra documentazione di supporto a detta contabilità, nonché di estrarne copia, il tutto a proprie spese.

9.2. L'omessa o incompleta contabilizzazione, anche in uno solo dei reports semestrali, di quanto dovuto dal Concessionario all'Amministrazione o dal Sub-licenziatario al Concessionario, a titolo di royalties, rispetto a quanto effettivamente contabilizzato dal Concessionario e/o Sub-licenziatario, in forza di uno o più dei contratti di sub-licenza, comporterà la risoluzione di diritto del Contratto senza necessità di preventiva messa in mora da parte dell'Amministrazione.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO, MINIMO GARANTITO E ROYALTIES

10.1. RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E CONCESSIONARIO

10.1.1 Il Concessionario indipendentemente dal fatturato realizzato, dovrà versare il corrispettivo minimo garantito rialzato come da offerta presentata in sede di gara oltre IVA, in quote annuali da versare in forma anticipata entro 60 giorni dalla presentazione della fattura da parte dell'Amministrazione.

10.1.2. Il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione un report semestrale riportante per ciascuna sub-licenza la descrizione dei Prodotti, il prezzo consigliato al dettaglio, l'ammontare delle vendite lorde ed in numero di unità vendute nonché l'ammontare delle vendite nette per ciascun prodotto. Il pagamento all'Amministrazione delle royalties nella percentuale offerta in sede di gara dovrà essere effettuato dal Concessionario con cadenza semestrale ed in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura da parte dell'Amministrazione.

10.2. RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E SUB-LICENZIATARI

10.2.1 Le royalties saranno stabilite dal Concessionario in ciascun contratto di sub-licenza e calcolate sul fatturato realizzato dal Sub-Licenziatario per la vendita dei Prodotti.

10.2.2 Le percentuali delle royalties devono essere chiaramente indicate in tutti i contratti di sub-licenza.

ART. 11 - PENALI

In caso di inadempimento delle condizioni e prescrizioni del presente Capitolato saranno applicate le seguenti penalità:

- a) violazione dei termini di pagamento del corrispettivo minimo garantito e delle royalties: € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo;
- b) mancata realizzazione di Prodotti secondo le modalità e le condizioni stabilite nel progetto creativo (style guide) approvato dall'Amministrazione: € 1.000,00 (euro mille) per violazione contestata;
- c) Nel caso di ulteriori inottemperanze alle prescrizioni generali del presente capitolato si applicherà una penalità non inferiore a € 50,00 (cinquanta euro) e non superiore a € 2.000,00 (euro duemila) da determinarsi inappellabilmente da parte dell'Amministrazione per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa.

Le penali saranno detratte semestralmente a insindacabile giudizio dell'Amministrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 5 "DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO " che dovranno essere immediatamente reintegrate dall'aggiudicatario. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 12 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., in caso di violazione di anche uno soltanto degli obblighi di cui ai precedenti articoli e per:

- a) mancato rispetto degli standard qualitativi previsti nel progetto creativo (style guide) per i Prodotti;
- b) omesso o incompleto pagamento delle somme dovute;
- c) omissioni nella contabilità e nei controlli sui sub-licenziatari;
- d) per scioglimento, cessazione o fallimento del Concessionario;
- e) quando il Concessionario si rende colpevole di frode;
- f) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del C.C.;
- g) cessione ad altri, da parte del Concessionario, degli obblighi relativi al contratto;
- h) inadempienza del Concessionario e/o dei sub licenziatari rispetto alle condizioni del presente capitolato e quanto offerto in sede di gara;
- i) danni d'immagine provocati all'Amministrazione;
- j) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione per l'esercizio dell'attività in oggetto del contratto;
- k) nel caso i Beni e/o il costituendo marchio siano associati anche direttamente, indirettamente o occultamente alle seguenti attività: propaganda di natura politica,

sindacale, filosofica, religiosa o razziale; produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico, a sfondo sessuale, armi;

l) l'inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva e inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;

m) mancato rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza sul posto di lavoro;

n) il contraente venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;

o) qualora vengano elevate penalità per un valore superiore al 10% del corrispettivo minimo garantito complessivo.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

L'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e si riserva inoltre la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal primo aggiudicatario.

ART. 13 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del medesimo.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 3 mesi dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di esercizio della facoltà di recesso, il Concessionario deve immediatamente cessare l'utilizzo delle riproduzioni dei Beni e del costituendo marchio dell'Amministrazione.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del Contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Bassano del Grappa.

ART. 15 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 16-STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il Contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 17 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 s.m.i., il Concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività relative alla riproduzione dei Beni per la realizzazione dei Prodotti e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione degli obblighi del Contratto.

Il Concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico

del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.